

# CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GLI ORDINI FORENSI

■ **- Sanzioni e recupero crediti –**

Luglio 2023

## FINALITA'

- L'equilibrio di ciascun sistema pensionistico si basa sul corretto rapporto tra entrate e uscite.
- Per garantire questo equilibrio, il legislatore, già con la legge n. 576/1980 «**Riforma del sistema previdenziale forense**», introducendo la comunicazione annuale dei redditi e del volume d'affari (**mod. 5**) e **i versamenti contributivi in autoliquidazione**, si preoccupò anche dei meccanismi idonei ad evitare fenomeni di omissioni/ritardi di versamenti contributivi: **il sistema sanzionatorio**.

## Fonti normative dell'attuale sistema sanzionatorio

- **Determinazione delle sanzioni:** *Tempus regit actum*.

A partire dai contributi dovuti nell'anno 2021 (minimi 2021 e contributi in autoliquidazione 2020 - mod. 5/2021), trovano applicazione gli Artt. 67 – 72 del Regolamento Unico della Previdenza Forense.

Le irregolarità nel pagamento dei contributi minimi, sono assoggettate al pagamento di sanzioni a partire dall'anno di riferimento 2016 (art. 71 del RUPF).

- **Modalità di esazione delle sanzioni:** art. 73 e seguenti del Regolamento Unico della Previdenza Forense;

## Adempimenti previdenziali forensi soggetti a sanzioni

IRREGOLARITA' DICHIARATIVE	IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE
Ritardato/omesso invio mod. 5	Ritardato/omesso pagamento contributi in autoliquidazione
Rettifica tardiva (in aumento) di dati reddituali	Ritardato/omesso pagamento contributi minimi (a partire dall'anno 2016)

## Irregolarità dichiarative soggette a sanzione

<b>Ritardato invio mod. 5</b>	<b>Rettifica tardiva (in aumento)</b>	<b>Omesso invio mod. 5</b>
<p>Sanzione di importo predeterminato in modo progressivo in ragione dei giorni di ritardo</p>	<p>Identica progressione di quella prevista per il ritardato invio del mod. 5</p>	<p>Sanzione di importo fisso e predeterminato</p>

## Ritardato invio mod. 5 o rettifica tardiva (in aumento)

<b>Mod. 5 inviato, o rettificato (in aumento), entro:</b>	<b>Sanzione prevista (importi mod. 5/2023)</b>
- 30 giorni successivi al termine	€ 97,00
- dal 31° giorno dal termine fino al 31 dicembre dello stesso anno	€ 197,00
- Oltre il 31 dicembre	€ 297,00
<b>La rettifica in diminuzione di dati reddituali non è soggetta ad alcuna sanzione</b>	

## Omesso invio mod. 5

**Sanzione di importo fisso (importo riferito al mod. 5/2023):**

**€ 494,00**

## Casi particolari per la determinazione delle sanzioni

Mod. 5 inviato (o rettificato)	Descrizione	Sanzione prevista
In ritardo ma <b>prima della definizione dell'accertamento della sanzione</b>	Praticanti iscritti alla Cassa	Nessuna sanzione
	1° o 2° anno di iscrizione all'Albo	Nessuna sanzione
	Reddito e Volume d'affari IVA pari a zero	Sanzione minima prevista per ritardato invio (€ 97,00 per mod. 5/2023)

## Riepilogo sanzioni dichiarative

<b>Irregolarità dichiarativa</b>	<b>Sanzione amministrativa</b>	<b>Sanzione disciplinare</b>
Omesso invio mod. 5/2023	494,00	Segnalazione all'Ordine per procedimento disciplinare, in caso di perdurante omissione
Ritardato invio mod. 5/2023 entro 30 gg.	97,00	
Ritardato invio mod. 5/2023 oltre 30 gg. ma entro il 31/12	197,00	
Ritardato invio mod. 5/2023 oltre il 31 dicembre	297,00	
<b>CASI PARTICOLARI</b>		
Ritardato invio periodo di praticantato con iscrizione Cassa (*)	nessuna sanzione	
Ritardato invio 1° e 2° anno iscrizione Albo (*)	nessuna sanzione	
Ritardato invio mod. 5 con reddito e volume IVA pari a ZERO (**)	97,00	
* l'eventuale accertamento sanzionatorio per omesso invio viene derubricato a ritardato invio, con annullamento della sanzione, se la comunicazione dei dati reddituali viene eseguita prima della definizione dell'accertamento		
** Sanzione ridotta a € 97,00 anche nel caso di accertamento avviato per omesso invio del mod. 5, purché il professionista trasmetta i dati reddituali prima della definizione dell'accertamento e con valori pari a zero (reddito e volume d'affari IVA).		

## Sanzioni per omesso invio del mod. 5 – aspetti disciplinari - avvio

- Rilevazione dell'irregolarità;
- invio di specifica informativa per:
  - Sanzione pecuniaria: ai sensi dell'art. 74 del Regolamento Unico della Previdenza Forense;
  - Sanzione disciplinare: l'interessato viene informato che, trascorsi 60 giorni dal ricevimento senza che provveda all'invio del mod. 5 mancante, la Cassa procederà alla segnalazione ai fini disciplinari, all'Ordine Forense di appartenenza (art. 9 del Regolamento Unico della Previdenza Forense – già art. 9 della legge 141/1992)

## Sanzioni disciplinari – trasmissione dei nominativi agli Ordini

Trascorsi inutilmente i 60 giorni previsti («perdurante omissione»), la Cassa segnala il nominativo del professionista all'Ordine di appartenenza, ai fini della sospensione dall'esercizio della professione a tempo indeterminato.

## Sanzioni disciplinari – revoca della sospensione

Alla ricezione del mod. 5 mancante, la Cassa comunica all'Ordine l'avvenuta regolarizzazione dichiarativa al fine di revocare la sospensione.

## SANZIONI CONTRIBUTIVE

### - Irregolarità soggette a sanzioni -

Ritardato/omesso pagamento dei contributi in **autoliquidazione**  
(mod. 5)

**Ritardato/omesso** pagamento dei contributi **minimi**  
(a partire dall'anno 2016)

## SANZIONI CONTRIBUTIVE

### - Determinazione delle sanzioni-

Ritardato pagamento dei contributi			Omesso pagamento dei contributi
Sanzione <b>ragione ritardo</b>	<b>crescente del periodo</b>	<b>in di</b>	Sanzione differenziata per:  - Omissioni <b>totali</b> - Omissioni <b>parziali</b>

## SANZIONI CONTRIBUTIVE

### - Determinazione delle sanzioni per ritardato versamento -

<b>Ritardato pagamento dei contributi</b>	<b>Aliquota sanzione</b>
Entro 8 giorni dalla scadenza	nessuna sanzione – solo interessi
Da 9 a 30 giorni di ritardo	4% (*) + interessi
Da 31 a 150 giorni di ritardo	6% (*) + interessi
Oltre 150 giorni di ritardo	10% (*) + interessi

(\*) E' prevista una sanzione minima di € 30,00

## SANZIONI CONTRIBUTIVE

### - Determinazione delle sanzioni per omesso versamento -

Tipo di irregolarità	Aliquota sanzione
Omissione totale	24% (*) + interessi
Omissione parziale  pagamento di almeno il <b>20%</b> delle somme dovute (distinti per contributi minimi e autoliquidazione)	12% (*) + interessi

(\*) E' prevista una sanzione minima di € 30,00

## SANZIONI CONTRIBUTIVE

Quadro sintetico delle aliquote da applicare per la determinazione delle sanzioni contributive  
(dall'anno 2010 - mod. 5/2011 e dai contributi minimi 2016)

Irregolarità contributiva	Percentuale sanzione
Omissione totale	24%
Omissione parziale	12% (*)
Ritardato versamento entro 8 gg.	solo interessi
Ritardato versamento da 9 a 30 gg.	4%
Ritardato versamento da 31 a 150 gg.	6%
Ritardato versamento oltre 150 gg.	10%

**Sanzione minima € 30,00**

**(\*) versamento pari ad almeno il 20% del dovuto (tenendo distinti minimi e autoliquidazione).**

# CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GLI ORDINI FORENSI

- **- Controlli incrociati: problematiche e casi concreti-**

## SANZIONI DA CONTROLLI INCROCIATI CON L'ANAGRAFE TRIBUTARIA

### Determinazione delle sanzioni

Tipo di irregolarità	Sanzione
Dati reddituali <b>non comunicati</b> alla Cassa	50% (*) + interessi
Dati comunicati alla Cassa <b>inferiori</b> rispetto a quelli dichiarati in sede fiscale	50% (*) + interessi
Dati comunicati alla Cassa <b>superiori</b> rispetto a quelli dichiarati in sede fiscale	Sanzione pari al minor contributo dovuto

(\*) fino all'anno 2009 (mod.5/2010) la sanzione è pari al 100%

## Controlli incrociati con l'Anagrafe Tributaria - Casi frequenti -

- Dichiarazioni fiscali rese con codice attività diverso dal 691010
- Inversione reddito/volume d'affari IVA
- Errore nell'individuazione del rigo della dichiarazione fiscale
- Volume d'affari IVA dichiarato alla Cassa, al netto delle fatture emesse per ribaltamento dei costi

# SANZIONI DA CONTROLLI INCROCIATI CON L'ANAGRAFE TRIBUTARIA

## Casi concreti – esempio caso «ribaltamento dei costi»

*prospetto estratto da un'informativa trasmessa per avvio della procedura sanzionatoria derivante dai controlli incrociati*

Anno Mod.5	Anno produzione	Tipo dato	Dichiarato alla Cassa (Mod.5/2011)	Dichiarato al Fisco (Unico/2011)	Tipo contributo	Differenza contributo dovuto
2011	2010	Reddito professionale	Non in contestazione	Non in contestazione	Soggettivo	0,00
					Modulare	0,00
2011	2010	Volume d'affari IVA	42.010,00	62.788,00	Integrativo	832,00

*Il dato IVA fisco, ove previsto, è già stato scorporato del contributo integrativo (dato dichiarato/1.04)*

# SANZIONI DA CONTROLLI INCROCIATI CON L'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Casi concreti – esempio caso «ribaltamento dei costi»

*sanzioni prospettate al professionista*

SANZIONATORIO EX ART. 6, 7, 8 E 10 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI

Anno	Descrizione	Ancora dovuti con sanzioni ordinarie	Ancora dovuti con sanzioni ridotte (accertamento per adesione)
2010 Mod. 5/2011	<b>Contributo soggettivo</b>	0,00	<b>0,00</b>
	Sanzione sul contributo soggettivo ex art. 8	0,00	<b>0,00</b>
	Sanzione sul contributo soggettivo ex artt. 6 e 7	0,00	<b>0,00</b>
	Interessi sul contributo soggettivo ex art. 10	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Contributo modulare obbligatorio</b>	0,00	<b>0,00</b>
	Sanzione sul contributo modulare ex art. 8	0,00	<b>0,00</b>
	Sanzione sul contributo modulare ex artt. 6 e 7	0,00	<b>0,00</b>
	Interessi sul contributo modulare ex art. 10	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Contributo integrativo</b>	832,00	<b>832,00</b>
	Sanzione sul contributo integrativo ex art. 8	416,00	<b>249,60</b>
	Sanzione sul contributo integrativo ex artt. 6 e 7	0,00	<b>0,00</b>
	Interessi sul contributo integrativo ex art. 10	217,58	<b>217,58</b>

**TOTALE ACCERTAMENTO IN MISURA ORDINARIA 1.465,58**

**TOTALE ACCERTAMENTO PER ADESIONE 1.299,18**

# SANZIONI DA CONTROLLI INCROCIATI CON L'ANAGRAFE TRIBUTARIA

## Casi concreti – esempio caso «ribaltamento dei costi»

*osservazioni formulate dal professionista*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, in riferimento alla comunicazione in oggetto ricevuta in data 25 maggio scorso, evidenzia che il volume d'affari risultante dalla dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2010 pari ad euro 65.300,00 (riga VE40), comprende somme **imponibili ad Iva ma non soggette a contributo integrativo Cassa Forense**. Dette somme, di seguito dettagliate, si riferiscono al riaddebito ad altri avvocati con cui lo scrivente condivideva lo studio, di quota parte delle spese di personale dipendente, costo del consulente del lavoro, quota parte canone locazione dell'ufficio e spese relative all'immobile ad uso ufficio.

Dettaglio somme rimborsate non soggette a contributo integrativo:

- euro 17.236,35 rimborsi di spese di personale dipendente;
- euro 4.373,19 rimborso spese immobile ad uso ufficio.

Per quanto sopra evidenziato il volume d'affari indicato nella dichiarazione Iva è composto come segue:

Compensi e onorari \_\_\_\_\_ euro 42.010,39

# SANZIONI DA CONTROLLI INCROCIATI CON L'ANAGRAFE TRIBUTARIA

## Casi concreti – esempio caso «ribaltamento dei costi»

*Esempio fattura documentata dal professionista*

, li 9 luglio 2010

**FATTURA N. 41/2010**

*Riaddebito costi relativi a quota parte contributi, stipendio e quattordicesima Giugno 2010*

TOTALE IMPONIBILE	797,41
20% I.V.A.	159,48
TOTALE FATTURA	956,89

<u>Importo già rimesso in data 9.7.2010</u>	<u>956,89</u>
---	---------------

<b>Saldo a Vostro debito</b>	<b>*****</b>
------------------------------	--------------

**PAGATO**

# SANZIONI DA CONTROLLI INCROCIATI CON L'ANAGRAFE TRIBUTARIA

## Casi concreti – esempio caso «ribaltamento dei costi»

### *Definizione accertamento*

Gentile Avvocato,

in relazione all'avvio dell'attività dei controlli incrociati con l'Anagrafe Tributaria, La informo che, esaminata la documentazione inoltrata con nota dell'08/07/2021, relativa a fatture emesse per riaddebito di spese di studio, questi uffici hanno provveduto al consolidamento del volume d'affari da Lei prodotto nel 2010 (Mod.5/2011), così come comunicato alla scrivente Cassa, in sede di Modello 5 annuale, provvedendo pertanto all'annullamento del procedimento avviato.

L'attività dei controlli incrociati verrà presto avviata anche per altre annualità successive al 2012, pertanto nel caso in cui anche per anni successivi Lei avesse defalcato dal volume d'affari comunicato ai competenti uffici fiscali, fatture relative a spese o a riaddebito di spese di studio, La invito ad inoltrarle allo scrivente ufficio al fine di evitarLe ulteriori contestazioni in tal senso.

RingraziandoLa per la collaborazione, Le invio cordiali saluti.

*Il Dirigente*  
Roberto Bigi



# **CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GLI ORDINI FORENSI**

■ **- Ravvedimento operoso e accertamento per adesione –**

## La procedura di accertamento

<b>Su iniziativa della Cassa</b>	<b>Su iniziativa del professionista</b>
Accertamenti irregolarità dichiarative/contributive	Regolarizzazione spontanea
- Controlli Incrociati - Dichiarazioni di dati reddituali (mod. 5) omesse o non conformi al vero	Dichiarazione spontanea

## La procedura di accertamento su iniziativa della Cassa - Avvio dell'accertamento -

- **Rilevazione** delle irregolarità dichiarative e/o contributive;
- **Avvio dell'accertamento:** invio informativa a mezzo PEC/raccomandata A.R. con indicazione dei termini per il pagamento in forma ridotta (**accertamento con adesione**).
- **Contraddittorio:** entro il termine di **60 giorni** il professionista può formulare osservazioni;

## La procedura di accertamento su iniziativa della Cassa

### - Definizione dell'accertamento -

- **Automatica:** nel caso non vengano formulate osservazioni entro il termine di 60 giorni dalla ricezione dell'informativa;
- **Puntuale:** nel caso siano state formulate osservazioni entro 60 giorni, l'ufficio riesamina l'accertamento e, all'esito, procede con:
  1. **l'annullamento** della procedura sanzionatoria;
  2. **la rideterminazione** dell'accertamento;
  3. **la conferma** dell'accertamento.

In ogni caso, la Cassa ne dà comunicazione all'interessato indicando l'eventuale nuovo termine per il pagamento con sanzioni ridotte (accertamento per adesione).

## La regolarizzazione della posizione

- Accertamenti avviati su iniziativa della Cassa –
- TERMINI DI PAGAMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE -

<b>Accertamento con adesione</b>	<b>Termine</b>	<b>Riduzione sanzione</b>
<b>Sanzionatorio derivante da controlli incrociati con l'Anagrafe Tributaria</b>	90 giorni	Dal 50% al 30% del maggior contributo dovuto
<b>Sanzionatorio dichiarativo e/o contributivo</b>	Indicato dalla Cassa	Riduzione di 1/3 della sanzione prevista

## La regolarizzazione della posizione

- Accertamenti avviati su iniziativa del professionista –
- TERMINI DI PAGAMENTO PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO -

Descrizione	Termine	Riduzione sanzione
<p><b><u>Dichiarazione spontanea</u></b></p> <p>Per rettifiche, in aumento, di dichiarazioni rese non conformi al vero (<b>oltre 90 gg.</b> dal termine)</p>	60 giorni	Sanzione pari al 15% del maggior contributo dovuto
<p><b><u>Regolarizzazione spontanea</u></b></p> <p>Per irregolarità dichiarative e/o contributive</p>	120 giorni	Riduzione di 1/2 della sanzione prevista

## La regolarizzazione della posizione

### Effetti ritardato/omesso versamento delle somme dovute per accertamento con adesione e ravvedimento operoso

- il professionista **decade** dal beneficio della riduzione delle sanzioni;
- vengono **rideterminati** gli accertamenti con le sanzioni ordinarie;
- le somme a debito vengono **iscritte a ruolo** (o richieste con altre forme di riscossione coattiva).

## La regolarizzazione della posizione

### - Rateazioni dell'accertamento (art. 78 Reg. Unico) -

La rateazione è ammissibile solo per accertamenti di importo pari, o superiore, a **€ 1.000,00**;

La durata massima del piano rateale dipende dall'importo dell'accertamento:

- da € 1.000,00 a € 10.000,00: **3 anni**;
- oltre € 10.000,00: **5 anni**;

Interessi attuali: 5% annuo.

## La regolarizzazione della posizione

### - Rateazioni dell'accertamento (art. 78 Reg. Unico) -

#### **Esclusione dalla possibilità del pagamento in forma rateale:**

- **per tipo di accertamento:** somme dovute a titolo di:
  - accertamento per adesione derivante da controlli incrociati;
  - accertamento da dichiarazione spontanea;
- **per importo:** accertamenti sanzionatori di importi di inferiori a € 1.000,00;
- **per piani rateali multipli:** se è in corso altra rateazione di accertamenti con sanzioni ridotte (accertamento per adesione o regolarizzazione spontanea).

## La regolarizzazione della posizione

- Rateazioni dell'accertamento (art. 78 Reg. Unico) –
  - Differenze tra sanzioni ordinarie e ridotte -

Con sanzioni ordinarie	Con sanzioni ridotte (artt. 75 o 76)
Termine per la domanda indicato dall'ufficio	Termine per la domanda: <b>60 gg</b>
Possibile per tutti gli accertamenti sanzionatori	<b>Esclusa</b> per gli accertamenti da controlli incrociati e da Dichiarazione spontanea
Nessuna previsione di limite massimo al numero delle rateizzazioni concedibili	<b>Esclusa</b> se esiste analoga rateazione in corso
Nessun acconto obbligatorio	<b>Acconto obbligatorio</b> almeno 20% dell'accertamento

## La regolarizzazione della posizione

- Rateazioni dell'accertamento (art. 78 Reg. Unico) –
  - Differenze tra sanzioni ordinarie e ridotte -

Con sanzioni ordinarie	Con sanzioni ridotte (artt. 75 o 76)
<p><b>Non</b> vi è previsione di <b>decadenza</b> dal piano rateale;</p>	<p>Il ritardato o omesso versamento di una rata, comporta la <b>decadenza</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal piano di ammortamento</li> <li>- dalla riduzione delle sanzioni</li> </ul>
<p>La rata non pagata viene iscritta a ruolo maggiorata degli ulteriori interessi</p>	<p>L'intero debito dell'accertamento viene iscritto a ruolo</p>

## La regolarizzazione della posizione

### - Camera di Conciliazione -

Sia nel caso di «Ravvedimento operoso» che di «accertamento per Adesione», è possibile ricorrere alla Camera di Conciliazione ex art. 80 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, istituita con delibera del C.d.A. dell'11 gennaio 2023. La Camera di Conciliazione è costituita da tre distinti Collegi.

#### AMBITO DI APPLICAZIONE

Solo le sanzioni

#### CAUSE DI ESCLUSIONE ALLA VALIDA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCILIAZIONE

- Importo della sanzione NON superiore a € 300,00;
- Procedura di recupero giudiziale già avviata dalla Cassa;
- Reclamo alla Giunta, o domanda giudiziale, già presentato dall'interessato.

## La regolarizzazione della posizione

### - Camera di Conciliazione -

#### QUANDO PUO' ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA

**Nel periodo intercorrente tra la definizione dell'accertamento sanzionatorio e la relativa iscrizione a ruolo.**

L'accertamento sanzionatorio si considera definitivo:

- Per accertamenti avviati su iniziativa del professionista («Regolarizzazione spontanea» e «Dichiarazione spontanea»): dalla ricezione della comunicazione della Cassa delle somme dovute;
- Per accertamenti avviati su iniziativa della Cassa («Accertamento con adesione»):
  - Nel caso il professionista NON ABBIA formulato osservazioni entro 60 giorni dalla ricezione dell'informativa;
  - Nel caso il professionista ABBIA formulato osservazioni entro 60 giorni dalla ricezione dell'informativa: dopo la comunicazione dell'ufficio che, esaminato quanto scritto dal professionista, definisce l'accertamento

## La regolarizzazione della posizione

### - Camera di Conciliazione -

#### COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere inviata tramite PEC (o tramite la procedura web disponibile sul sito della Cassa). Il modulo è disponibile nella sezione «modulistica», nel sito della Cassa e deve essere proposta previa regolarizzazione dell'inadempienza, cioè:

- Per accertamenti sanzionatori su irregolarità dichiarative: presentazione del mod. 5 mancante;
- Per accertamenti sanzionatori su irregolarità contributive: pagamento delle somme dovute per contributi e interessi; nel caso di rateazione, è sufficiente il pagamento del 20% .

L'interessato dovrà **motivare e documentare** le ragioni che hanno causato l'irregolarità sanzionata.

## La regolarizzazione della posizione

### - Camera di Conciliazione -

#### IL PROCEDIMENTO

Il procedimento dovrà concludersi entro 60 giorni.

L'avvenuta conciliazione ha immediato effetto transattivo e preclude il ricorso amministrativo e giudiziario.

La mancata conciliazione non preclude all'istante il reclamo alla Giunta Esecutiva

# CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GLI ORDINI FORENSI

---

- Focus su progetto recupero crediti e definizione agevolata ex art. 1, commi 231/252, L. 197/2022 –

## Progetto recupero crediti - Le iniziative del C.d.A. -

1. Progetto speciale per riportare a regime l'attività di verifica sugli adempimenti contributivi: periodo 2015 – 2018 (concluso)
2. Inadempienti «cronici» all'invio dei modelli 5 (obblighi dichiarativi)
3. «Grandi» inadempienti agli obblighi contributivi

## Progetto recupero crediti

### - Inadempienti «cronici» all'invio dei modelli 5 -

- Professionisti **già segnalati** agli Ordini Forensi ai fini disciplinari: procedere sistematicamente ad inviare gli aggiornamenti sui nominativi degli inadempienti all'invio dei modelli 5
- Professionisti **NON segnalati** agli Ordini Forensi ai fini disciplinari: avviare «puntualmente» gli accertamenti dei dati reddituali e dei relativi contributi mediante accesso al Portale dell'Agenzia delle Entrate (attività già conclusa nei confronti di circa n. 1.600 avvocati)

## Progetto recupero crediti

### - «Grandi» inadempienti agli obblighi contributivi -

- Individuazione dei professionisti che presentano elevate esposizioni debitorie nei confronti della Cassa con avvio della procedura di riscossione tramite decreto ingiuntivo iniziando da coloro per i quali risultano debiti superiori a € 100.000,00 (circa 260 avvocati);
- Sostituire, in modo progressivo, la modalità di riscossione del ruolo con il decreto ingiuntivo, nei confronti di coloro che presentano debiti previdenziali accertati di importo elevato (a partire da € 65.000,00 – circa 565 professionisti - e diminuendo progressivamente il parametro).

## Definizione Agevolata – Rottamazione quater

La legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023) ha previsto due interventi mirati alla cosiddetta «pace fiscale»:

- **«Stralcio automatico»** - Art. 1, commi da 222 a 230: **annullamento automatico** delle sanzioni (no sanzioni amministrative) e degli interessi dei carichi di importo residuo fino a € 1.000,00, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dall'1/1/2000 al 31/12/2015
- **«Rottamazione quater»** - Art. 1, commi da 231 a 252: **Definizione agevolata** dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Questo istituto consente di estinguere i debiti a ruolo (dal ruolo 2020 al ruolo 2021), versando **unicamente** le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

## Definizione Agevolata – Rottamazione quater

Il Comitato dei Delegati di Cassa Forense, con delibere del 27/01/2023, ha deliberato di:

- **NON aderire allo «Stralcio automatico»** - facoltà riconosciuta dall'art. 1, comma 229, della l. 197/2022;
- **ADERIRE alla «definizione agevolata» (rottamazione quater)** - facoltà riconosciuta dall'art. 1 comma 251, della l. 197/2022;

## Definizione Agevolata – Rottamazione quater - Modalità di presentazione della domanda e Termini -

Il termine per la presentazione delle domanda di adesione alla Definizione agevolata è stato prorogato dal 30 aprile al **30 giugno 2023** (DL n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023).

Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del “Decreto Alluvione”, tutti i termini connessi alla definizione agevolata, **sono prorogati di 3 mesi**. Conseguentemente la **domanda di adesione** potrà essere presentata **entro il 30 settembre 2023**

## Definizione Agevolata – Rottamazione quater - Modalità e termini di pagamento-

Il DL n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023, ha modificato i termini previsti per il pagamento delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata come segue:

- in un'**unica soluzione**, entro il 31 ottobre 2023;
- in un numero massimo di **18 rate** (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, verranno ripartite nei successivi 4 anni.

Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

In caso di **omesso** ovvero **insufficiente o tardivo versamento**, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del "**Decreto Alluvione**" i **termini e le scadenze** della Definizione agevolata ("Rottamazione-quater") sono **prorogati di 3 mesi**.

# CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GLI ORDINI FORENSI

■ **- Sanzioni e recupero crediti –**